


Lo scambio automatico di informazioni (SAI) è uno standard dell'OCSE applicabile a livello mondiale per aumentare la trasparenza dei clienti bancari e delle loro relazioni bancarie a fini fiscali.

Nell'ambito del SAI le autorità fiscali dei paesi aderenti si scambiano dati sui conti bancari e sui depositi titoli dei contribuenti. Anche la Svizzera aderirà al SAI. Così come tutti gli istituti finanziari, pure la Banca Migros è tenuta ad attuare coerentemente le disposizioni del SAI.



Fonte: Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI)

**Panoramica: come funziona il SAI?**

**Chi è interessato dalle prescrizioni del SAI?**

I clienti contribuenti in un paese che ha stipulato lo scambio di informazioni con la Svizzera.

**Quali informazioni comunica la banca?**

La banca deve comunicare all'autorità fiscale elvetica i dati dei clienti, tra cui nome, indirizzo, data di nascita, TIN (Tax Identification Number o codice di identificazione fiscale), numero di conto nonché i dati finanziari tra cui il saldo del

conto e del deposito, i proventi lordi degli investimenti inclusi interessi e dividendi e i ricavati lordi delle vendite.

**Chi riceve le informazioni?**

L'autorità fiscale elvetica trasmette le informazioni ricevute dalle banche svizzere alle autorità fiscali del paese in questione. L'autorità fiscale ricevente può utilizzare queste informazioni esclusivamente a fini fiscali. Le informazioni sono soggette alle legislazioni in materia di protezione dei dati vigenti negli Stati contraenti.

### Tutela della sfera privata

In Svizzera il segreto bancario rimane tutelato anche con il SAI.

### Che cosa devo fare?

Se siete interessati dal SAI oppure se ci occorrono altre informazioni per adempiere i nostri obblighi ai sensi del SAI vi informeremo tempestivamente.

### Quando sarà introdotto il SAI?

In Svizzera il SAI sarà introdotto l'1.1.2017. Da quel momento entreranno in vigore gli accordi con i paesi dell'UE e altri paesi. Dalla metà del 2018 l'autorità fiscale elvetica comunicherà le informazioni rilevanti alle competenti autorità fiscali.

### In cambio del SAI che cosa riceve la Svizzera dai paesi con i quali lo ha stipulato?

L'accordo SAI è reciproco, ossia i paesi partner si assumono impegni nei confronti della Svizzera e viceversa. Le autorità fiscali elvetiche ricevono dunque informazioni automaticamente sui contribuenti svizzeri che sono titolari di un conto in un paese partner.

### Dove trovo maggiori informazioni?

Maggiori informazioni sono ottenibili sul sito dell'OCSE concernente il SAI [www.oecd.org/tax/automatic-exchange/](http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/) o sul sito dell'Associazione svizzera dei banchieri <http://edit.swissbanking.ch/it/aia.htm>. In caso di domande non esitate a rivolgervi al vostro consulente.

### Che cosa succede con l'accordo internazionale sulla ritenuta alla fonte ai fini della tassazione dei redditi da interessi e dell'imposta forfettaria a saldo?

Dal momento che l'Unione europea si è impegnata a osservare il SAI, la tassazione europea dei redditi da interessi e l'imposta forfettaria a saldo con Austria e Gran Bretagna decadono.